



07924-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 801/2020
FRANCESCO MARIA CIAMPI		UP - 05/11/2020
EMANUELE DI SALVO		R.G.N. 16189/2020
UGO BELLINI	- Relatore -	
FRANCESCA PICARDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che
ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Nessun difensore è comparso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Catania con la sentenza impugnata confermava, in punto ad affermazione di responsabilità, la decisione del Tribunale di Catania che aveva riconosciuto (omissis) colpevole del reato di furto tentato pluriaggravato dalla destrezza e dall'essere stato realizzato su mezzo di trasporto pubblico urbano e, ritenuta la recidiva, lo aveva condannato alla pena di due di reclusione ed euro 200 di multa.

2. Ricorre il (omissis) deducendo violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della destrezza rilevando che il furto tentato non era stato caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza del ricorrente, non valendo ad integrare tali connotati l'aver approfittato del fatto che la passeggera si fosse addormentata, in quanto, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite il mero approfittamento di una condizione di distrazione o di momentanea difesa della persona offesa, non accompagnata dalla condotta dell'agente, come sopra individuata, non era sufficiente a costituire la ipotesi aggravata in questione.

Con una seconda articolazione deduce difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e in relazione alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Infondato risulta il motivo relativo al riconoscimento della circostanza aggravante dell'aver il reo agito "con destrezza" laddove la motivazione della sentenza ha riconosciuto che l'agente non si era limitato ad approfittare delle condizioni di distrazione momentanea della persona offesa laddove S.U. 27.4.2017, Quarticelli, Rv.270888 ha definitivamente chiarito che la destrezza di cui all'art.625 n.4 cod.pen. presuppone che *l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.*



Invero la Corte di Appello ha evidenziato come la condotta del ricorrente sia stata accompagnata da artate manovre di avvicinamento alla persona offesa e dall'occultamento con un giubbotto del braccio impegnato nell'azione predatoria, condotta idonea ad eludere le difese della persona offesa e a scongiurare la difesa pubblica degli astanti, di talchè può convenirsi che l'azione sia stata caratterizzata da particolare astuzia, abilità ed avvedutezza idonea a vincere e ad eludere le resistenze della persona offesa, come peraltro già stabilito in precedenti pronunce in casi del tutto analoghi (sez.5, 1.10.2018, S., Rv.274018-01; sez.5, 15.7.2020 Ferrari Andrea, Rv.279361), sia in considerazione delle modalità di occultamento dell'azione furtiva, sia in ragione della rapida, prolungata e accurata ispezione della giacca della persona offesa, interrotta solo dall'allarme del passeggero.

2. Il motivo concernente il trattamento sanzionatorio risulta assolutamente infondato e pertanto è inammissibile laddove la pena è stata determinata partendo dalla misura minima edittale, mentre il beneficio delle circostanze attenuanti generiche è stato escluso dai giudici di merito facendo riferimento ai profili personalistici del prevenuto, alla spiccata capacità a delinquere evidenziata dagli innumerevoli precedenti penali, alla incapacità per il (omissis) di osservare le prescrizioni delle misure cautelari, in ragione dei plurimi episodi di evasione dagli arresti domiciliari e dello stesso comportamento elusivo serbato nella specie (evasione della misura domiciliare prima della celebrazione della udienza di convalida). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 5.11.2020


Il Consigliere estensore

Ugo Bellini





Il Presidente

Fausto Izzo



DEPOSITO IN CANCELLERIA

oggi  1 MAR. 2021



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

